

(N. 1631)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 luglio 1956 (V. Stampato N. 1110)

d'iniziativa del Deputato **FABRIANI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 24 LUGLIO 1956

Sostituzione dell'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775,
delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 53 del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro delle finanze, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, può stabilire, con proprio decreto, a favore dei comuni rivieraschi e delle rispettive province, un ulteriore canone annuo, a carico del concessionario, fino a lire 436 per ogni chilowatt nominale concesso.

Con lo stesso decreto, il sovracanone è ripartito fra gli enti di cui al comma precedente, tenuto conto anche delle loro condizioni eco-

nomiche e dell'entità del danno eventualmente subito in dipendenza della concessione.

Nel caso di derivazioni a seguito delle quali le acque pubbliche siano restituite in corso o bacino diverso da quello da cui sono derivate, il Ministro delle finanze, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, stabilisce tra quali comuni e provincie ed in quale misura il sovracanone di cui ai commi precedenti debba essere ripartito.

Il canone di cui al presente articolo ha la stessa decorrenza e la stessa scadenza del canone governativo ».

Art. 2.

Per tutte le concessioni già assentite, comprese quelle per le quali abbia già avuto luogo la liquidazione del sovracanone, le norme di cui al presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1957.